

di successi sportivi. Resta il fatto che, anche a ritenere che in tal modo si sia realizzato un beneficio per la società sponsor, esso riguarda sempre persone giuridiche con autonoma gestione e relativi obblighi di contabilità e di bilancio, per cui l'inadempimento nei confronti della società sportiva avrà potuto condurre a diverso risultato del conto economico e degli utili di bilancio; mentre non se ne può inferire in modo univoco e con ragionevole certezza che invece le somme versate agli sponsor siano state direttamente riscosse, e nella medesima quantità come versata, dai calciatori; e che la causa dei versamenti sarebbe simulata, dissimulando un patto di integrazione retributiva del calciatore, con il conseguente obbligo della società sportiva di versamento di corrispondenti ritenute alla fonte.

La validità degli accertamenti opposti, e della tesi accolta dalla Commissione di I grado, è soprattutto contrastata, come già rilevato per i calciatori De Brito e De Oliveira, dalla contraddittoria configurazione nella decisione impugnata, a prova della interposizione fittizia, di una ipotesi di interposizione reale o addirittura di simulazione dei contratti, per il riconoscimento della validità e liceità dei contratti relativi alla gestione dell'immagine dei calciatori e della effettività e realtà dei versamenti alle società sponsor; e per l'affermazione, ancora, di simulazione della causa dei contratti.

Inoltre, anche per il caso Maradona i giudici penali hanno definito i procedimenti a carico dei rappresentanti della società Calcio Napoli con i due decreti del G.I.P. su conformi richieste del P.M. - I giudici penali hanno escluso per tutti e tre i calciatori che i corrispettivi versati agli sponsor fossero in realtà ulteriori retribuzioni destinate ai calciatori; ed hanno espressamente affermato la insussistenza dell'obbligo in capo alla società Calcio Napoli di effettuare il versamento delle ritenute alla fonte

./.

QUESTA È LA SENTENZA N. 126/84
CON FERMATA DALLA SENTENZA 598/2013
CHE IL FISCO-EQUITALIA NE GA X

20

su dette ulteriori somme di danaro.

Nemmeno per il caso Maradona l'Ufficio ha prodotto nuovi elementi di prova, come indicato dalla risoluzione ministeriale 56/1064 del 16/10/1990 Min. Fin.

L'appello della società Calcio Napoli va perciò accolto, con l'annullamento dei sei accertamenti notificati dall'Ufficio per omissione di versamento delle ritenute alla fonte per gli anni dal 1985 al 1990.

Restano assorbiti gli altri motivi di gravame.

La medesima decisione di accoglimento va presa per gli appelli proposti dai giocatori De Oliveira e De Brito (per accertamento di redditi relativi agli anni dal 1987 al 1990 per il primo, e agli anni 1989 e 1990 per il secondo), con annullamento dei relativi accertamenti.

Benvero, i suddetti calciatori hanno presentato per gli anni in questione dichiarazioni integrative per redditi percepiti dalla TUG Sponsoring al diverso titolo di redditi contrattualmente convenuti per la gestione economica del diritto all'immagine; l'esame di tali dichiarazioni è estraneo al presente contesto.

Va perciò precisato che le dette dichiarazioni integrative, in conseguenza dell'annullamento degli accertamenti impugnati da De Oliveira e De Brito, non possono ritenersi a copertura parziale dei contesti annullati, ma seguono autonomo corso avanti al competente Ufficio.

P.T.M.

rigetta l'appello proposto dall'Ufficio con atto 16/4/1994 avverso la decisione n. 3230; accoglie l'appello proposto dalla società sportiva Calcio Napoli con ricorso 12/3/1994 ed annulla gli accertamenti mod. 7/770 nn. 9=10=11=12=13=14 ritenute IRPEF per gli anni 1985=1986=1987=1988=1989=1990 opposti dalla società; accoglie l'appello proposto da De Oliveira Filho Antonio con ricorso 22/4/1994 avverso la de-

decisione 20/12/1993 n.3230 della Commissione tributaria di I grado di Napoli, ed annulla l'accertamento dei redditi per gli anni 1987, 1988, 1989, 1990 nn.5011007196=5011007199=5011007204=5011007208 per imposte IRPEF; accoglie l'appello proposto da De Brino Ricardo Rogerio con ricorso 21/4/1994 avverso la medesima decisione ed annulla gli accertamenti dei redditi nn.5011007261 e 5011007208 imposta IRPEF per gli anni 1989 e 1990. Conferma nel resto la decisione appellata.

Così deciso in Napoli il 29/6/1994.

Il relatore

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]



P. S. G.
IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

ra
SO
re
(cc
cont

-APPE
raccom.
SOCIET
residei
(contro
ontro li

PPELLO
allega